

**CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  
EDENRED ITALIA S.R.L.**

Gentile Fornitore,

Edenred Italia s.r.l. attribuisce ai propri fornitori un ruolo chiave per il miglioramento della qualità e del livello dei servizi offerti ai propri clienti.

Al fine di rafforzare la collaborazione con i propri Fornitori e garantire trasparenza al processo di approvvigionamento, Edenred ha predisposto le presenti Condizioni Generali.

Il testo è altresì disponibile per la relativa consultazione sul sito [www.edenred.it](http://www.edenred.it).

\* \* \*

**Art. 1 – Ambito di applicazione delle Condizioni Generali. Definizioni.**

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano l'acquisto, da parte di EDENRED ITALIA S.R.L. (d'ora in poi l'"Acquirente" o "EDENRED"), dei Beni e/o Servizi descritti nell'Offerta. Il Fornitore dichiara di conoscere e accettare integralmente ed espressamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le presenti Condizioni Generali, le quali prevarranno su tutte le condizioni generali del Fornitore, così come su ogni altra clausola o disposizione riportata in fattura o su qualsiasi altro documento emesso dal Fornitore, quando anche sottoscritto e/o accettato da EDENRED, anche precedentemente all'accettazione delle presenti Condizioni Generali da parte del Fornitore. Le Condizioni Generali troveranno applicazione salvo che eventuali condizioni particolari concordate per iscritto dispongano diversamente. Esse annullano e sostituiscono eventuali precedenti condizioni generali o contratti che disciplinano i rapporti tra le Parti, e risulteranno applicabili durante la loro vigenza a tutti i Contratti stipulati tra le Parti e agli Ordini di Acquisto emessi da EDENRED e indirizzati al Fornitore. L'eventuale nullità, annullamento e/o inefficacia di una o più clausole delle Condizioni Generali non inficerà la validità delle restanti clausole, che conserveranno comunque la loro validità ed efficacia.

1.2 Qualsiasi Offerta del Fornitore non sarà revocabile e rimarrà valida per un periodo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa da parte di EDENRED. La conclusione del Contratto con il Fornitore non impone alcun obbligo di esclusività o (minimo) di acquisto a EDENRED né quest'ultima è vincolata in alcun modo da stime di volumi, piani, intenzioni, ecc. eventualmente comunicati nell'ambito delle discussioni relative alla negoziazione dell'accordo.

1.3 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, le seguenti definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito:

**Altre Imprese:** imprese incaricate dal Fornitore con il consenso di EDENRED, che a qualunque titolo e in qualsiasi modo partecipino o collaborino alla prestazione dei Beni o Servizi oggetto del Contratto.

**Beni:** i prodotti tangibili dotati di un volume e di un peso, distribuiti dal Fornitore per soddisfare le esigenze di EDENRED (a titolo esemplificativo e non esaustivo, forniture per ufficio, macchinari, attrezzi e strumenti di lavoro di varia natura, computer e altro materiale hardware etc), come descritti nell'Offerta e nell'eventuale Documentazione Tecnica.

**Contratto:** le presenti Condizioni Generali, insieme all'Offerta accettata e a ogni documento in questa espressamente richiamato, alla Documentazione Tecnica, a tutti gli allegati e a ogni documento identificato come parte integrante del Contratto.

**Corrispettivo:** il prezzo o compenso stabilito nell'Offerta accettata, per l'acquisto dei Beni e/o Servizi.

**Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione tecnica a cui i Beni o Servizi devono essere conformi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, specifiche tecniche, disegni, rappresentazioni grafiche, progetti, "Quality agreement", "service level agreement", ecc.

**Fornitore:** soggetto scelto da EDENRED per l'esecuzione del Contratto.

**Forniture:** le prestazioni di Beni e/o di Servizi, come individuate nel Contratto.

**Offerta:** l'offerta redatta dal Fornitore e accettata per iscritto dall'Acquirente.

**Ordine di Acquisto:** documento mediante il quale EDENRED formalizza al Fornitore la richiesta di un Bene e/o Servizio, definendone quantità, tipologia e relativi aspetti economici della fornitura.

**Parti:** congiuntamente EDENRED e il Fornitore.

**Personale:** i dipendenti, collaboratori e qualunque altro soggetto che, a qualunque titolo, presti la propria attività lavorativa in favore del Fornitore per la prestazione dei Beni o Servizi oggetto del Contratto.

**Servizi:** i servizi descritti nell'Offerta e nell'eventuale Documentazione Tecnica, inclusi quelli ad essi complementari o strumentali.

**Art. 2 – Conclusione del Contratto.**

2.1 Ogni Contratto dovrà essere stipulato per iscritto e si perfezionerà nel momento in cui EDENRED sottoscrive per accettazione l'Offerta del Fornitore e il FORNITORE sottoscrive per accettazione le Condizioni Generali condivise da EDENRED.

Il Contratto sarà efficace dalla data di avvio dell'esecuzione delle Forniture prevista nell'Ordine e/o nell'Offerta.

**Art. 3 – Modifiche e deroghe.**

3.1 Ogni modifica o deroga alle Condizioni Generali trova applicazione unicamente ove redatta in un accordo scritto tra le Parti. EDENRED non è obbligata né responsabile per prestazioni eseguite dal Fornitore in virtù di impegni o accordi verbali, modifiche o richieste di modifica verbali, laddove non inserite in un accordo scritto tra le Parti.

**Art. 4 – Condizioni per la prestazione delle Forniture.****4.1.1 Capacità del Fornitore.**

Il Fornitore dichiara di disporre di ogni certificazione, abilitazione, autorizzazione richiesta dalle normative vigenti per l'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto.

4.1.2 Il Fornitore è tenuto a consegnare a EDENRED tutta la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti anche in riferimento alle Altre Imprese, entro il termine pattuito nel Contratto per l'inizio della prestazione delle Forniture. In difetto, il Fornitore non potrà avviare la prestazione delle Forniture e EDENRED si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno. In tal caso, al Fornitore non verrà riconosciuto alcun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

4.1.3 Nel caso in cui, per qualunque motivo, venissero meno in tutto o in parte tali requisiti in capo al Fornitore e/o alle Altre Imprese, il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione scritta a EDENRED, la quale si riserva ad ogni modo di accertare in qualunque momento la permanenza dei suddetti requisiti e di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancanza degli stessi, fatto salvo il risarcimento del danno. In tal caso al Fornitore non verrà riconosciuto nulla ad alcun titolo.

4.1.4 Il Fornitore dichiara e garantisce di essersi dotato di adeguati piani di continuità operativa e piani di disaster recovery finalizzati, in caso di emergenza, ad assicurare la fornitura dei Beni/Servizi ai sensi del Contratto e delle Leggi Applicabili.

4.1.5 Sarà onere del Fornitore tenere tempestivamente aggiornato il proprio profilo presente nel portale fornitori di EDENRED, nonché, la relativa documentazione ivi richiesta. Resta inteso che il mancato aggiornamento del portale legittimerà la sospensione dei pagamenti da parte di EDENRED oltre che la facoltà per quest'ultima di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., mediante trasmissione di raccomandata A/R o PEC.

**4.2 Obblighi relativi al Personale.**

4.2.1 Il Fornitore è tenuto ad impiegare Personale idoneo e professionalmente qualificato nonché in numero adeguato per garantire la piena osservanza degli obblighi assunti con il Contratto. Il Fornitore garantisce l'osservanza degli obblighi ad esso derivanti dalle norme di legge nonché dal contratto di lavoro del settore merceologico cui appartiene, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4.2.2 Al fine di consentire a EDENRED di vigilare sul regolare impiego del Personale, il Fornitore, laddove richiesto, comunica preventivamente e per iscritto, a mezzo di apposito elenco, i nominativi del Personale impiegato nell'esecuzione del Contratto, dallo stesso e dalle Altre Imprese. Eventuali variazioni nel Personale impiegato dovranno essere preventivamente comunicate a EDENRED per iscritto.

4.2.3 In qualsiasi momento EDENRED si riserva di richiedere a suo insindacabile giudizio, con preavviso di almeno tre giorni, la sostituzione parziale o totale del Personale che risulti non idoneo all'esecuzione del Contratto, senza che tale richiesta possa dar luogo ad alcun rimborso o indennizzo, a qualsiasi titolo, a favore del Fornitore.

4.2.4 Il Fornitore deve far osservare ai propri dipendenti e ai dipendenti delle Altre Imprese, tutte le normative vigenti nonché le disposizioni e i regolamenti interni di EDENRED. In particolare, il Fornitore è tenuto ad osservare le disposizioni relative ai trattamenti retributivi (i quali non devono essere inferiori a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e locale), ai contributi previdenziali, all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché ogni obbligo assistenziale relativo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie, anche professionali, ed ogni altro obbligo di assicurazione speciale imposto dalle eventuali condizioni di pericolosità dell'attività svolta per l'esecuzione delle Forniture. A tal fine EDENRED si riserva di richiedere al Fornitore le garanzie di cui all'art.8.

**4.3 Prestazione delle Forniture.**

4.3.1 Il Fornitore si obbliga a eseguire le Forniture con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, oltre che alle prescrizioni contenute nel Contratto. Il Fornitore si obbliga a far sì che le Forniture siano svolte nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni e cautele necessarie per evitare danni a persone e cose, con modalità e in orari tali da non intralciare il normale andamento lavorativo di EDENRED. Il Fornitore si obbliga a far indossare ai dipendenti propri e delle Altre Imprese ogni segno identificativo richiesto da EDENRED per tutta la durata della loro presenza presso la stessa. In caso di esecuzione di Servizi, il Fornitore si obbliga a richiedere le autorizzazioni e/o le concessioni amministrative necessarie all'esecuzione degli stessi, salvo diversa pattuizione tra le Parti.

**4.4 Condizioni di lavoro, salute, igiene e sicurezza.**

4.4.1 Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare, al Personale proprio e delle Altre Imprese, le normative vigenti e le disposizioni e i regolamenti interni di EDENRED in materia di condizioni di lavoro, salute, igiene, sicurezza. A tal fine il Fornitore si accetta che il suddetto Personale sia perfettamente in grado di utilizzare tutti i materiali, le attrezzature e gli equipaggiamenti necessari all'esecuzione delle Forniture, facendo altresì cessare, immediatamente e a sue spese, ogni situazione o attività pericolosa o rischiosa per la salute, l'igiene, la sicurezza.

4.4.2 Il Fornitore è tenuto a consegnare a EDENRED entro il termine pattuito nel Contratto per l'inizio dell'esecuzione delle Forniture, tutta la documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti previsti o prescritti a carico dello stesso dalle vigenti norme in materia di condizioni di lavoro, salute, igiene, sicurezza.

4.4.3 In caso di violazione di uno qualunque degli obblighi sopra esposti, EDENRED ha facoltà di adottare o far adottare immediatamente e senza formalità, a spese del Fornitore ed in suo danno, tutte le misure dalla medesima ritenute idonee a rimediare alla violazione, riservandosi il diritto di negare l'accesso al luogo di esecuzione delle Forniture, ovvero di impedire il



proseguimento delle attività al Personale, nonché di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno. Tutte le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi suddetti sono a carico esclusivo del Fornitore.

#### **Art. 5 – Controlli, verifiche e collaudi.**

5.1 EDENRED, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 c.c., si riserva la facoltà di effettuare attività di due diligence e di controllare, anche con continuità, l'esecuzione delle Forniture, al fine di verificare il puntuale rispetto degli obblighi assunti dal Fornitore con il Contratto. Tale sorveglianza non esclude, in alcun modo, la responsabilità del Fornitore per gli eventuali vizi o difetti rilevati in sede di verifica e collaudo.

5.2 L'accettazione da parte di EDENRED delle Forniture è subordinata inderogabilmente all'esito positivo della verifica e del collaudo delle stesse. L'accettazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 1667 c.c., non esonera il Fornitore dalle responsabilità per vizi e difformità anche riconoscibili.

#### **Art. 6 – Termini di consegna/esecuzione delle Forniture.**

6.1 Il Fornitore esegue le Forniture nei termini di consegna/esecuzione stabiliti nel Contratto. I termini di esecuzione delle Forniture sono essenziali per EDENRED ai sensi dell'art. 1457 c.c. e la mancata osservanza degli stessi – salvo che essa sia imputabile a caso fortuito o forza maggiore che il Fornitore non abbia in alcun modo concorso a determinare – non esime il Fornitore dal procedere comunque all'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute. EDENRED si riserva il diritto di posticipare i termini previsti per l'ultimazione delle Forniture previa comunicazione scritta al Fornitore. Resta in ogni caso ferma la facoltà, in capo a EDENRED, di:

- ritenere risolto il Contratto al quale l'inadempimento si riferisce: in tal caso il Fornitore sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite a titolo di anticipo, nonché al pagamento dell'eventuale penale contrattualmente pattuita, fatto salvo il diritto di EDENRED al risarcimento degli eventuali maggiori danni e ferma restando la facoltà di escutere le garanzie costituite in suo favore dal Fornitore;

- intimare al Fornitore l'adempimento, fatti salvi, in ogni caso, sia il pagamento dell'eventuale penale contrattualmente pattuita sia il diritto di EDENRED al risarcimento degli eventuali maggiori danni, ferma restando la facoltà di escutere le garanzie costituite in suo favore dal Fornitore.

6.2 Tali facoltà sono esercitate mediante l'invio al Fornitore di comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC spedita, in deroga all'art. 1457 c.c., entro i 20 (venti) giorni successivi alla scadenza dei termini violati. In caso di anticipata ultimazione delle Forniture rispetto ai termini contrattualmente previsti, il Fornitore non avrà diritto ad alcun adeguamento del corrispettivo.

#### **Art. 7 – Caso fortuito e forza maggiore.**

7.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali con le espressioni "caso fortuito" e "forza maggiore" si intende ogni fatto, anche di terzi e dell'Autorità, imprevedibile oppure inevitabile e comunque al di fuori del controllo delle Parti, il cui verificarsi non sia dovuto ad azioni od omissioni imputabili alle stesse, e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da impedire l'adempimento o l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Per avere effetto ai termini del Contratto i suddetti accadimenti devono essere comunicati a EDENRED tempestivamente e, comunque, entro 3 (tre) giorni dal loro verificarsi. La comunicazione, contenente una descrizione almeno sintetica dei fatti, dovrà essere effettuata mediante pec.

7.2 EDENRED si riserva in qualsiasi momento la più ampia facoltà di verificare la veridicità dei fatti segnalati e la sussistenza in essi dei requisiti previsti dal presente articolo, con ogni conseguenza a carico del Fornitore in termini di inadempimento del Contratto, violazione dei termini essenziali e risarcimento dei danni.

7.3 Fermo restando quanto precede, al verificarsi del caso fortuito o della forza maggiore, il Fornitore è altresì tenuto ad inoltrare a EDENRED una motivata richiesta di determinazione di nuovi termini di esecuzione della prestazione, richiesta che sarà valutata da EDENRED con la più ampia discrezionalità al fine di (i) concedere la proroga dei termini, ovvero (ii) recedere dal Contratto. La proroga dei termini di esecuzione, se concessa, deve essere formalizzata per iscritto. I termini prorogati conservano il carattere essenziale nell'interesse di EDENRED. È escluso qualsiasi indennizzo o adeguamento del corrispettivo a favore del Fornitore.

#### **Art. 8 – Garanzie contrattuali.**

8.1 Il Fornitore garantisce che i Beni e Servizi oggetto delle Forniture sono conformi alle specifiche richieste da EDENRED ed idonei all'uso per il quale l'Acquirente ha formulato il relativo Ordine di Acquisto, sono prodotti a regola d'arte e privi di vizi che ne diminuiscano il valore e/o li rendano, anche solo parzialmente, non idonei all'uso a cui sono destinati.

Il Fornitore garantisce inoltre a EDENRED che ogni Bene fornito in esecuzione di ciascun Ordine di Acquisto sarà in perfetto stato di funzionamento, fatta salva l'eventuale normale usura cagionata dal relativo corretto utilizzo, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla relativa consegna, ove non diversamente previsto nell'Ordine di Acquisto.

8.2 Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Acquirente rispetto a ogni richiesta o azione formulata da terzi nei confronti di EDENRED in relazione a qualsiasi vizio e/o difetto dei Beni forniti, a rimborsare EDENRED di tutti i costi sostenuti per la relativa difesa, nonché a risarcire la stessa EDENRED per ogni danno, perdita o pregiudizio sofferto in conseguenza di tale richiesta o azione.

#### **Art. 9 – Responsabilità e coperture assicurative.**

9.1 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne EDENRED da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali danni a persone, cose o animali, che nell'esecuzione delle Forniture, il Personale proprio e/o di Altre Imprese possa arrecare direttamente o indirettamente a terzi o a EDENRED, a prescindere dalle modalità con cui l'evento dannoso si verifichi. Il Fornitore si impegna a proprie spese a stipulare e a mantenere operante, con primaria compagnia e per tutta la durata del Contratto, inclusa ogni eventuale proroga dello stesso, le polizze assicurative obbligatorie per legge o richieste da EDENRED in relazione alla

tipologia di Forniture oggetto del Contratto, con massimali adeguati al rischio nonché unici per ogni sinistro. Eventuali franchigie o scoperture assicurative resteranno tutte a carico del Fornitore, il quale si assumerà l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato a EDENRED.

9.2 Il Fornitore è tenuto a trasmettere a EDENRED copia delle suddette polizze prima dell'inizio dell'esecuzione delle Forniture. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce per EDENRED inadempimento contrattuale, con facoltà per la stessa di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 10 – Corrispettivo.**

10.1 Salvo deroghe espresse, concordate per iscritto dalle Parti, il Corrispettivo indicato nel Contratto è fisso ed invariabile, ad ogni effetto e per tutta la durata del Contratto medesimo e si intende al netto dell'IVA. Il Corrispettivo comprende tutte le spese, i compensi, gli adempimenti e gli oneri di qualsiasi natura e in qualunque modo relativi o connessi all'esecuzione del Contratto, indipendentemente dai costi che saranno sostenuti dal Fornitore per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal Contratto, in deroga espressa all'art. 1664 c.c. EDENRED, pertanto, null'altro dovrà corrispondere, a qualsiasi titolo e per qualunque motivo, al Fornitore, il quale conferma a EDENRED che i corrispettivi in questione sono per lui remunerativi, essendo stati concordati sulla base di un preventivo in cui il Fornitore ha tenuto conto di ogni elemento direttamente o indirettamente influente sui costi in riferimento alla natura, all'oggetto e al tempo di esecuzione del Contratto.

#### **Art. 11 – Fatturazione e pagamenti. Compensazione.**

11.1 Il pagamento del Corrispettivo a favore del Fornitore è subordinato all'accettazione, da parte di EDENRED, delle Forniture ed al ricevimento della fattura (o documento fiscale equivalente) conforme alle disposizioni di legge in vigore al momento della sua emissione e secondo le modalità e i termini indicati in Contratto e nella mail di accettazione dell'Offerta.

Le predette condizioni sono essenziali per EDENRED e la stessa non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti nel caso di omesse, errate o imprecise indicazioni. Non si terrà conto di fatture generiche, la cui trasmissione non determinerà pertanto alcun effetto, neanche ai fini della decorrenza dei termini di pagamento o ai fini dell'interruzione della prescrizione.

11.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, del D. Lgs. 231/2002 il Fornitore prende atto ed accetta, salvo eventuali diverse previsioni contenute nell'Ordine o nel Contratto eventualmente stipulato tra le Parti, come termini di pagamento i (60) sessanta giorni data fattura fine mese. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto al termine innanzi detto, dovuto a fatto imputabile esclusivamente a EDENRED, gli interessi di mora di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/02, saranno dovuti dal giorno successivo alla scadenza, nella misura di cui all'art. 1284 c.c.

11.3 In caso di applicazione di penali, EDENRED emetterà apposita fattura/nota di debito (fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.) con pagamento a 60 giorni dalla data di emissione della stessa fattura/nota di debito, salva la facoltà di compensazione in capo a EDENRED. Il Fornitore si impegna a comunicare a EDENRED un'unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario), valida per tutta la durata del rapporto, ed a indicare chiaramente il codice IBAN relativo al conto corrente sul quale deve essere effettuato il pagamento. In caso di variazione, il Fornitore si impegna a comunicare i dettagli a EDENRED almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del pagamento. Il pagamento da parte di EDENRED non implica in alcun modo rinuncia a qualsiasi diritto o accettazione dei Beni o servizi Forniture.

#### **Art. 12 – Affidamento a terzi e cessione del Contratto e dei crediti.**

12.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere e/o affidare a terzi la realizzazione dei Servizi oggetto del Contratto nonché la cessione dello stesso nonché dei diritti dallo stesso derivanti (ivi inclusi i crediti), anche parzialmente, se non espressamente autorizzato per iscritto da parte di EDENRED. Qualora il Fornitore intenda avvalersi di un terzo o sostituirlo, se già autorizzato, dovrà farne richiesta scritta a EDENRED utilizzando il modulo allegato sub. 6 unitamente alla documentazione ivi indicata. EDENRED, ricevuta la predetta documentazione, si riserva di comunicare il proprio consenso o il proprio diniego, restando inteso che, in assenza di riscontro scritto la richiesta dovrà intendersi rifiutata. Resta inteso che il Fornitore si impegna a sottoporre e far rispettare ai terzi autorizzati i medesimi obblighi previsti nel presente Contratto.

12.2 In caso di violazione di tale divieto, EDENRED avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed escutere le garanzie eventualmente costituite in suo favore dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento del danno. EDENRED avrà facoltà inoltre di chiedere l'esecuzione del Contratto in danno del Fornitore stesso, di effettuare direttamente, o fare effettuare da terzi, le Forniture. In tali casi al Fornitore saranno imputati ogni maggiore spesa e danno, senza alcuna pretesa di alcun genere da parte dello stesso. Anche ove espressamente autorizzato per iscritto a cedere, in tutto o in parte, il Contratto o a subappaltare l'esecuzione delle Forniture, il Fornitore resta sempre ed in ogni caso l'unico responsabile nei confronti di EDENRED per tutto quanto forma oggetto del Contratto.

#### **Art. 13 – Proprietà industriale e intellettuale.**

13.1 Il Fornitore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di proprietà industriale e intellettuale, procurandosi ogni autorizzazione o licenza necessaria per l'utilizzo, nell'esecuzione del Contratto, di brevetti, marchi, diritti d'autore e diritti connessi etc. di cui terzi abbiano la privativa o l'esclusività d'uso.

13.2 Il Fornitore, in ogni caso, manleva e tiene indenne EDENRED da ogni responsabilità di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione dei suddetti diritti da parte dello stesso. Salvo diversa pattuizione tra le Parti, EDENRED acquisisce la proprietà dei Beni, dei progetti, delle informazioni, dei materiali, dei prodotti, delle opere oggetto delle Forniture.

#### **Art. 14 – Uso del nome e dei marchi e loghi di EDENRED.**

14.1 Qualsiasi utilizzo da parte del Fornitore di nomi, marchi commerciali, slogan, ecc di EDENRED dovrà essere autorizzata, oltre che essere conforme alle linee guida dalla stessa



fornite. Il Fornitore avrà il diritto di qualificarsi come “fornitore di Edenred” solo previo consenso scritto della stessa, fermo restando che Edenred potrà revocare per iscritto tale consenso in qualsiasi momento. Le modalità di utilizzo da parte del Fornitore di tale qualifica dovranno essere preventivamente approvate. Inoltre, nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata in merito alla natura delle Forniture e/o al contenuto e all'esecuzione di quanto previsto nel Contratto senza il previo consenso scritto di Edenred.

#### **Art. 15 - Obbligo di riservatezza.**

15.1 Il Fornitore nonché il Personale proprio e delle Altre Imprese, sono tenuti a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti che verbali, di cui vengano a conoscenza per effetto o in esecuzione del Contratto. Il Fornitore è altresì obbligato a non divulgare, comunicare né cedere in alcun modo, in tutto o in parte – salvo preventivo assenso scritto da parte di EDENRED – le informazioni e i dati predetti, con particolare riferimento ad incarichi di analogo natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi. Tali dati e informazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto.

15.2 In caso di violazione di tale obbligo, EDENRED avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. ed escutere, altresì, le garanzie eventualmente costituite in suo favore dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 16 – Durata.**

16.1. Le presenti Condizioni Generali entreranno in vigore con il perfezionarsi del Contratto ed avranno durata indeterminata, andando a regolamentare qualsivoglia Ordine emesso da EDENRED durante la loro vigenza. **16.2. Sopravvivenza di clausole.** Le disposizioni che, per loro natura, sono destinate a sopravvivere dopo la scadenza delle Condizioni Generali e/o del Contratto, rimarranno in vigore anche dopo tale data di scadenza. Tali disposizioni includono, senza limitazioni, clausole di garanzia, responsabilità, diritti di proprietà intellettuale, riservatezza, protezione dei dati personali, risoluzione delle controversie e legge applicabile.

#### **Art. 17 - Risoluzione. Clausola risolutiva espressa.**

17.1 EDENRED ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle ipotesi previste dai seguenti articoli: artt. 4.1 (Capacità del Fornitore); 4.2 (Obblighi relativi al Personale); 4.4 (Condizioni di Lavoro, salute, igiene e sicurezza); 6 (Termini di consegna/esecuzione delle Forniture); 7 (Caso fortuito e forza maggiore); 9 (Responsabilità e coperture assicurative); 12 (Subappalto e cessione del Contratto e dei crediti); 15 (Obbligo di riservatezza); 19 (Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016); Art. 22 (Rispetto della Carta dei fornitori di Edenred – Anticorruzione). La risoluzione si verifica nel momento in cui il Fornitore riceve comunicazione scritta da parte di EDENRED della dichiarazione di quest'ultima di voler risolvere il Contratto, senza il riconoscimento di alcun indennizzo o somma, neppure a titolo di rimborso spese e fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 18 – Diritto di recesso.**

18.1 EDENRED ha diritto di recedere liberamente dal Contratto in ogni momento e previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC inviata al Fornitore con 30 (trenta) giorni di preavviso. Qualora il Fornitore ceda la sua azienda ovvero il ramo d'azienda relativo all'esecuzione del Contratto in corso con EDENRED, la stessa si riserva di recedere dal Contratto senza che il Fornitore medesimo abbia nulla a pretendere a titolo di danno e/o di mancato guadagno, fermo restando per EDENRED l'obbligo di pagamento delle prestazioni già eseguite e delle spese sostenute dal Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale, EDENRED si riserva di recedere senza preavviso dal Contratto in corso con il Fornitore. Tutti i pagamenti già effettuati e relativi ad una parte della fornitura non ancora consegnata saranno immediatamente rimborsati a EDENRED.

18.2 Il recesso potrà riguardare uno o più Contratti in essere con il Fornitore e non pregiudicherà i Contratti non oggetto di recesso, ai quali continueranno ad applicarsi le Condizioni Generali.

#### **Art. 19 – Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016.**

19.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, il “Decreto”). In particolare EDENRED, ai sensi del citato Decreto, si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di un Codice Etico i cui principi devono considerarsi parte integrante del presente Contratto.

Il Fornitore, in particolare, dichiara:

- (i) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle norme del Codice Etico adottati da Edenred Italia S.r.l. ai sensi del citato Decreto, come pubblicati sul sito internet [www.edenred.it](http://www.edenred.it) nella sezione «Area legale e privacy» – sottosezione «D.Lgs. n.231/2001 & Whistleblowing»;
- (ii) di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti finalizzati alla prevenzione dei reati contemplati dal Decreto e dai suddetti documenti;
- (iii) di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nei suddetti documenti.

EDENRED ha altresì implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, la cui «Politica per la prevenzione della corruzione», accessibile nella sezione «Chi siamo» - sottosezione «Premi e certificazioni» del sito internet [www.edenred.it](http://www.edenred.it), il Fornitore dichiara di conoscere e rispettare.

19.2 Qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il Fornitore abbia posto in essere comportamenti in contrasto con le finalità e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con i principi del Codice Etico o con la «Politica per la prevenzione della corruzione» del Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, ciò potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione da parte di EDENRED dell'addebito da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento.

#### **Art. 20 - Normativa in materia di protezione dei dati personali.**

20.1 EDENRED e il Fornitore si autorizzano vicendevolmente a trattare e comunicare i rispettivi dati personali solo e limitatamente all'ambito degli adempimenti connessi al Contratto o per ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, e dichiarano, altresì, che il trattamento di tali dati avverrà nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, del D.Lgs.196/03, sue successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto di ogni altro provvedimento, disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia (di seguito “Normativa Privacy”). In relazione alle Forniture, EDENRED – ai sensi e per gli effetti della vigente Normativa Privacy – agisce in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, mentre il Fornitore opera in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, tramite sottoscrizione di apposito accordo.

20.2 Il Fornitore si assume ogni responsabilità derivante dalla violazione della Normativa Privacy e/o dalle istruzioni di trattamento contenute nel Personal Data Addendum eventualmente sottoscritto, compiute dai propri responsabili, incaricati, dipendenti o collaboratori in genere, di cui lo stesso si avvalga nell'esecuzione del presente Contratto e garantisce di tenere indenne EDENRED, i suoi dipendenti, dirigenti, agenti, aventi causa a titolo particolare e universale, da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo, derivante dall'inosservanza della Normativa Privacy e/o dal Personal Data Addendum. Il Fornitore dichiara di assumersi la responsabilità per gli adempimenti di propria competenza richiesti dalla Normativa Privacy e a tale fine si impegna a manlevare e tenere indenne EDENRED, i suoi dipendenti, dirigenti, agenti, aventi causa a titolo particolare e universale, anche a fronte della cessazione del Contratto, da ogni responsabilità, pretesa risarcitoria propria e/o di terzi, perdita, danno, costo o spesa (ivi incluse le spese legali) che dovesse derivare in conseguenza, occasione o connessione al trattamento dei dati effettuato dalla parte tenuta a determinati adempimenti, ivi inclusi eventuali Altre Imprese, per le finalità connesse alla prestazione dei Servizi.

#### **Art. 21– Legge applicabile e Foro competente.**

21.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

21.2 Le Parti collaboreranno in buona fede per risolvere, in via conciliativa e senza formalità, qualsivoglia controversia dovesse insorgere in tema di interpretazione, esecuzione o risoluzione e/o azioni di risarcimento danni derivante dal presente Accordo, attivando una procedura di escalation indirizzata al management di livello superiore. Tale tentativo di conciliazione dovrà verosimilmente concludersi, compatibilmente con il livello di complessità della controversia insorta, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'avvio del confronto tra le Parti. In difetto del raggiungimento di accordo, e fatta salva l'applicabilità di eventuali disposizioni di legge che prevedano l'attivazione di procedimenti obbligatori di mediazione o negoziazione assistita, le Parti potranno adire il Foro competente, che in via esclusiva sarà quello di Milano; lo stesso non potrà subire mutamenti in ipotesi di connessione e/o continenza di lite, con conseguente esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo.

#### **Art. 22 – Rispetto della Carta dei fornitori di Edenred - Anticorruzione**

22.1 Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver compreso pienamente la Carta dei Fornitori di Edenred, disponibile sul sito [www.edenred.com](http://www.edenred.com) (cfr. Allegato 5 - Carta dei Fornitori di Edenred) oltre che i principi di integrità aziendale e compliance ivi contenuti e si impegna ad attuarne e rispettarne puntualmente le disposizioni.

22.2 In particolare, il Fornitore si impegna a garantire il pieno rispetto dei principi e delle previsioni contenute nel succitato codice per sé e per eventuali terzi fornitori, appaltatori, dipendenti, agenti e rappresentanti, in relazione ai rispettivi obblighi previsti dal presente Contratto.

#### **Art. 23 – Algoritmi e Intelligenza Artificiale Generativa**

23.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di intelligenza artificiale (“Leggi sull'IA”), inclusi, ma non limitati a:

- il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (“AI Act”);
- la Legge italiana 23 settembre 2025, n. 132 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), e successive modifiche e integrazioni.

23.2 Qualora il Fornitore utilizzi, implementi o sviluppi sistemi, modelli, programmi, soluzioni o software basati su Intelligenza Artificiale (“IA”) nell'ambito dei Servizi, dovrà garantire:

- la piena conformità agli obblighi previsti dalle Leggi sull'IA, sia europee che nazionali, prima della firma del Contratto o dell'implementazione dell'IA;
- che non saranno utilizzati sistemi di IA classificati come comportanti rischi inaccettabili ai sensi dell'AI Act e della normativa italiana.

23.3 Il Fornitore non potrà integrare, utilizzare o rendere disponibili funzionalità di IA nell'esecuzione dei Servizi o negli output forniti a EDENRED senza il previo consenso scritto di EDENRED. In particolare:

- è vietato l'uso di IA per il trattamento dei Dati Personali di EDENRED senza il consenso scritto di Edenred;
- è vietato l'uso o il riutilizzo dei Dati Personali di EDENRED per finalità di addestramento, miglioramento o modifica di modelli di IA, propri o di terzi.

23.4 Il Fornitore dovrà attuare attività di monitoraggio e valutazione regolare delle funzionalità di IA, garantendo accuratezza, affidabilità e conformità a tutte le leggi applicabili, nonché alle best practice di settore.

23.5 Il Fornitore dovrà implementare e mantenere politiche per l'uso etico e responsabile dell'IA, promuovendo trasparenza, mitigazione dei bias, equità, responsabilità e rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità, come previsto dalla Legge 132/2025.

23.6 Tutti i dati forniti da EDENRED e tutti i risultati generati da sistemi di IA sulla base di tali dati sono informazioni riservate di EDENRED. Il Fornitore non potrà utilizzarli, divulgarli o diffonderli, salvo quanto strettamente necessario per l'erogazione dei Servizi.



23.7 In caso di utilizzo non autorizzato dell'IA, il Fornitore indennizzerà e manleverà EDENRED da ogni richiesta di risarcimento avanzata da terzi, inclusi danni relativi a violazioni di diritti di proprietà intellettuale, violazioni di dati personali o altri diritti tutelati dalla normativa europea e italiana.

23.8 Prima dell'implementazione di qualsiasi sistema di IA relativo ai Servizi, le Parti si incontreranno per concordare un addendum specifico che disciplini l'uso di tale sistema.

23.9 Le presenti disposizioni si applicano indipendentemente dalla qualificazione del Fornitore come "fornitore" ai sensi dell'art. 3, n. 3 dell'AI Act, purché utilizzi o intenda utilizzare sistemi di IA nella fornitura dei Servizi.

#### Art. 23 - Allegati al Contratto.

Sono allegati al Contratto:

- 1) Annex Anticorruzione.
- 2) Annex antifrode (*se previsto*).
- 3) Security Annex.
- 4) Personal data Addendum.
- 5) Carta dei Fornitori di Edenred
- 6) Modulo Autorizzazione Terzi

Luogo, data

Il Fornitore  
(timbro e firma)

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art. 1.1 - **Ambito di applicazione delle Condizioni Generali.** Prevalenza delle Condizioni Generali su eventuali documenti del Fornitore.

Art. 3.1 - **Modifiche e deroghe.** Limitazioni di responsabilità di Edenred per Forniture non concordate per iscritto.

Art. 4.1 - **Capacità del Fornitore.** Facoltà risolutive a favore di Edenred.

Art. 4.4.3 - **Condizioni di lavoro, salute, igiene e sicurezza.** Facoltà risolutive a favore di Edenred.

Art. 5.2 - Accettazione delle forniture da parte di Edenred.

Art. 6.1 - **Termini di consegna/esecuzione delle Forniture.** Termini essenziali per Edenred e 6.2 Facoltà risolutive a favore di Edenred.

Art. 7.3 - **Caso fortuito e forza maggiore.** Facoltà di recesso a favore di Edenred.

Art. 8.1 - **Garanzie contrattuali.** 8.2 Manleva del Fornitore rispetto a richieste/azioni di terzi.

Art. 9.1 - **Responsabilità e coperture assicurative.** Manleva del Fornitore. 9.2 Facoltà risolutiva a favore di Edenred.

Art. 10.1 - **Corrispettivo fisso e invariabile.**

Art. 11.1 - **Fatturazione e pagamenti. Compensazione.** Limitazione di responsabilità di Edenred per omesse, errate o imprecise indicazioni nelle fatture. 11.2 Interessi. 11.3 Facoltà di compensazione.

Art. 12.1 - **Affidamento a terzi e cessione del Contratto e dei crediti.** 12.2 Facoltà risolutiva a favore di Edenred.

Art. 13.2 - **Proprietà industriale e intellettuale.** Manleva del Fornitore.

Art. 15.1 - **Obbligo di riservatezza.** 15.2 Facoltà risolutiva a favore di Edenred.

Art. 16.1 - **Durata.** 16.2. Sopravvivenza di clausole.

Art. 17.1 - **Risoluzione. Clausola risolutiva espressa.** Facoltà risolutive a favore di Edenred.

Art. 18 - **Diritto di recesso.** Facoltà di recesso a favore di Edenred.

Art. 19.1 - **Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 e Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016.** 19.2 Facoltà risolutiva a favore di Edenred.

Art. 20.2 - **Normativa in materia di protezione dei dati personali.** Manleva del Fornitore.

Art. 21 - **Legge applicabile e Foro competente.** Deroghe alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 22 - **Rispetto della Carta dei fornitori di Edenred - Anticorruzione.**

Art. 23 - **Rispetto delle disposizioni in materia di Algoritmi e Intelligenza Artificiale Generativa.** 23.7 Manleva del Fornitore.

Il Fornitore  
(timbro e firma)

---